



COMUNE DI CARTURA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
CIVICO COMUNALE

- Approvato con deliberazione C.C. n.26 del 19/06/2023

INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

ART. 2 – NATURA DELL'ATTIVITA'

ART. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

ART. 4 – REQUISITI DEL VOLONTARIO

ART. 5 – INIZIATIVA

ART. 6 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 8 – RESPONSABILE DELL'UTILIZZO DEI VOLONTARI

ART. 9 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI

ART. 10 – IMPEGNI DEI VOLONTARI

ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

ART- 12 – CARTELLINO IDENTIFICATIVO

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL VOLONTARIO

ART. 14 – ONERI

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

1. Il Comune di Cartura, ai sensi dell'art. 118, comma 4, Cost. e dell'art. 4 dello Statuto Comunale, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Registro.
2. Il Comune assicura ampia informazione riguardo all'Ufficio che gestisce il Registro di cui al precedente comma, garantendo la puntuale indicazione al cittadino in merito a chi si deve rivolgere per ricevere informazioni e ogni altra notizia volta a semplificare l'accesso al medesimo Registro da parte dei cittadini interessati.
3. Le attività solidaristiche dei volontari possono essere inserite fra le funzioni generali elencate all'art. 3 D.Lgs. 18 giugno 2000, n. 267 e tra le funzioni fondamentali disciplinate dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 come di seguito elencate:
 - l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - l'edilizia scolastica, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
4. L'elenco di cui al comma precedente deve considerarsi aperto. È, quindi, fatta salva la possibilità di consentire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nelle funzioni del suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.
5. Sono esclusi dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile e il Servizio di Polizia Locale in quanto regolati da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

ARTICOLO 2 – NATURA DELL'ATTIVITÀ

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario finale della stessa.
2. L'impegno volontario va inteso come complementare e non sostitutivo dell'operato dei dipendenti comunali. Lo svolgimento dell'attività non può configurare, dichiaratamente o

tacitamente, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente né travalicare la spontanea disponibilità del volontario. L'azione del volontario non può essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

3. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Quanto contenuto nel presente regolamento si applica all'attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.

2. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari;

3. Il Comune non può avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi ed altri prestatori d'opera professionale a favore dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DEL VOLONTARIO

1. I soggetti che intendono svolgere attività di volontario devono avere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età, ovvero sedici anni di età previa liberatoria del soggetto che esercita la potestà sul minore;
- b) idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono;
- c) idoneità morale, secondo motivata valutazione dell'Ente, tenuto anche conto dell'assenza di condanne penali a proprio carico.

ARTICOLO 5 – INIZIATIVA

1. L'iniziativa dell'attività volontaria, nei settori come individuati dal precedente art. 1, può essere spontanea ovvero promossa dai Responsabili di Settore con appositi avvisi che, nei servizi di rispettiva competenza, individuino le attività in cui impiegare i volontari, tenuto conto delle possibilità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in capo ai Responsabili stessi.

2. Le persone interessate presentano la loro manifestazione di disponibilità, in carta semplice, indicando il contenuto dell'attività che intendono svolgere, la disponibilità oraria giornaliera e la durata del servizio volontario offerto. Gli interessati devono altresì allegare alla domanda:

- 2.a) curriculum vitae sottoscritto e datato o, in alternativa, una dichiarazione indicante il livello di formazione, le abilità e le conoscenze possedute, pregresse esperienze lavorative con riferimento all'attività di volontariato che intende prestare;
- 2.b) autocertificazione di non aver riportato condanne penali;
- 2.c) dichiarazione sottoscritta di accettazione dei contenuti del presente Regolamento.

ART. 6 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVILI

1. Per le finalità del presente Regolamento è istituito il Registro dei volontari civili del Comune di Cartura, nel quale le persone che presentano la loro manifestazione di disponibilità di cui al precedente art. 4 vengono iscritte, dopo apposita istruttoria volta a verificare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
2. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidate all'Ufficio Segreteria del Comune di Cartura. L'aggiornamento viene effettuato ogniqualvolta venga presentata una nuova domanda e con cadenza semestrale viene verificato che in capo agli iscritti permangano i requisiti di cui all'art. 4.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria provvede a darne idonea pubblicità, ai sensi dell'art. 1 comma 2, al fine di favorire la massima partecipazione.

ARTICOLO 7 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI VOLONTARI

1. L'iscrizione del Registro dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione.
2. La collaborazione con il Comune può cessare in qualsiasi momento per rinuncia del volontario. Il volontario è tenuto a comunicare la rinuncia al servizio nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Settore comunale di riferimento.
3. Il Responsabile del Settore comunale rinuncia alla collaborazione del volontario dandone immediata comunicazione scritta all'interessato:
 - 3.a) in caso di violazione degli impegni di cui all'articolo precedente, fatta salva la cancellazione dall'Albo nei casi di grave violazione;
 - 3.b) in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni affidategli;
 - 3.c) in tutti i casi in cui il volontario abbia assunto comportamenti sconvenienti tali da compromettere l'immagine del Comune o contravvenire alle finalità del servizio e dell'Amministrazione;
 - 3.d) per sopravvenute esigenze organizzative del servizio
4. La cessazione del rapporto comporta in capo al volontario l'obbligo di restituzione del tesserino di riconoscimento e del materiale eventualmente fornito dal Comune.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DELL'UTILIZZO DEI VOLONTARI

1. I volontari che operano in collaborazione con il Comune di Cartura per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con il Responsabile di Settore individuato dall'Amministrazione stessa, al quale compete:

1.a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, avvalendosi eventualmente anche dell'apporto professionale del medico competente;

1.b) predisporre all'inizio delle attività, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse;

1.c) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di Settore;

1.d) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente.

ARTICOLO 9 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI

1. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione per lo scopo, potrà fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

2. I volontari sono tenuti a partecipare alle iniziative formative.

ARTICOLO 10 – IMPEGNI DEI VOLONTARI

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

2. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ARTICOLO 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

3. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa e quelli inerenti la formazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 12 – CARTELLINO IDENTIFICATIVO

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO

1. Il volontario è tenuto a svolgere l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Settore comunale nell'ambito del quale si svolge l'attività volontaria.

2. In particolare il volontario si impegna, nello svolgimento dell'attività, a:

2.a) rispettare i diritti e la dignità degli utenti dei servizi comunali con i quali venga in contatto;

2.b) tenere un comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei dipendenti comunali;

2.c) osservare le disposizioni di Legge e di Regolamento;

2.d) non attendere in servizio ad attività estranee a quelle per le quali è stato autorizzato;

2.e) non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento;

2.f) rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il responsabile del Settore e segnalare tempestivamente eventuali assenze;

2.g) segnalare all'ufficio di riferimento i fatti che richiedono l'intervento di personale comunale;

2.h) esibire costantemente, in modo che sia ben visibile, il tesserino di riconoscimento;

2.i) partecipare ai corsi di formazione eventualmente organizzati dall'Ente;

2.j) non danneggiare strumenti e beni e non mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse nel progetto in ordine alle condizioni di svolgimento dell'attività ed, in particolare, a quelle previste a tutela della sicurezza (utilizzo dei dispositivi di protezione e precauzioni specifiche in relazione all'ambiente in cui il volontario opera).

ARTICOLO 14 – ONERI

1. Sono a carico del Comune, salvo diverso accordo con i soggetti coinvolti:

1.a) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate nonché per la responsabilità civile verso terzi;

- 1.b) la fornitura del tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici, la fotografia e l'indicazione dell'attività di impiego;
 - 1.c) la fornitura, ove occorrente, di specifico vestiario, di attrezzature di protezione individuale, degli attrezzi di lavoro, del trasporto comunale per spostamenti inerenti le mansioni e di tutto l'occorrente per lo svolgimento dell'attività. Non è garantito dal Comune il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell'incarico né la relativa spesa;
 - 1.d) l'organizzazione di brevi corsi di formazione e l'onere del certificato medico, qualora necessari.
2. Le spese a carico del Comune trovano copertura in appositi stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario per ciascun centro di responsabilità interessato.

ART 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.